

N. 3002/2012 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, riunito nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2014 nelle
persone dei signori magistrati:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - dr. Gaetano Appierto | Presidente |
| - dr.ssa Maria Paola Costa | Giudice rel. ed est. |
| - dr. Francesco Saverio Moscato | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado, iscritto in data (omissis) al n. 3002/2012 di
Ruolo Generale Contenzioso, promosso

da

TIZIA, nata a (omissis) il (omissis), rappresentata e difesa, per mandato a margine
del ricorso introduttivo, dall'avv. Caia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in (omissis)

- ricorrente -

contro

SEMPRONIO, nato a (omissis) il (omissis),

- resistente contumace -

con l'intervento del

Pubblico Ministero presso il Tribunale - Sede

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Causa trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 di-
cembre 2013.

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come a verbale d'udienza del 20 dicembre 2013:

- “1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori TIZIA e SEMPRONIO in (omissis) il (omissis);
2. confermarsi l'affido alla madre della minore Tizietta con la più ampia facoltà di visita in favore del padre, previo accordo e compatibilmente agli impegni della madre e della figlia tenuto conto dell'assenza di frequentazioni negli ultimi anni e nel rispetto del principio di gradualità;
3. confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in (omissis), via (omissis), in favore della signora TIZIA;
4. confermarsi che il signor SEMPRONIO contribuirà al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 830,00, così come rivalutato dalla data della separazione, e rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT;
5. stabilirsi che ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Pordenone;
6. stabilirsi che il signor SEMPRONIO contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole un assegno mensile di € 711,60, così come rivalutato dalla separazione, e rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT”.

Per il Pubblico Ministero: come da visto del 7 gennaio 2013.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La domanda principale formulata dalla ricorrente TIZIA, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con il resistente SEMPRONIO, nel presente giudizio rimasto contumace, appare fondata e può essere, pertanto, accolta.

Invero, dal (omissis), data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Pordenone nel procedimento per separazione consensuale, omologato il (omissis), non risulta che i coniugi stessi abbiano più ripreso la convivenza, sicché ri-

corrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/70.

Conseguentemente, si dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (omissis) per le annotazioni ed incombenze di rito.

Meritano sostanziale accoglimento anche le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente, occorrendo soffermarsi sulle previsioni relative alle figlie Tizietta e Tizietta, nate dall'unione *de qua*, rispettivamente, il (omissis) ed il (omissis).

Andrà anzitutto confermato, giacché pienamente conforme al superiore interesse della secondogenita (Tizietta è, invero, oramai maggiorenne), l'affido esclusivo della stessa alla madre (siccome disposto sin dalla separazione personale delle parti, in conformità alla regola a quell'epoca vigente), attesa la dedotta assenza di qualsivoglia rapporto del padre con la minore protrattosi oramai da oltre un lustro, quale pesante ammissione della mancata assunzione, per un così lungo lasso di tempo, ad opera del resistente delle responsabilità connesse ad un maturo e consapevole esercizio delle competenze genitoriali.

Di riflesso andrà del pari confermata la già prevista assegnazione in godimento della casa coniugale in favore di TIZIA, risultando in tal modo soddisfatta la prioritaria esigenza delle figlie, entrambe conviventi con la madre, di mantenere come centro di affetti ed interessi un ambiente che è loro consueto.

Onde garantire comunque momenti di "accesso" di Tizietta al padre, andrà a quest'ultimo lasciata la più ampia facoltà di visitare la minore, previo accordo e compatibilmente con gli impegni di madre e figlia, dovendo detti incontri comunque avvenire, stante la assenza di frequentazioni negli ultimi anni, nel rispetto del principio di gradualità.

Sul versante patrimoniale, tenuto conto sia delle risorse delle parti (TIZIA, cuoca *part time* all'epoca della separazione, più di recente svolge lavori, anche stagionali, che le possono assicurare una retribuzione mensile netta di € 900,00 circa, mentre

SEMPRONIO, già artigiano ed ora non più gravato dalla rata di € 800,00 mensili del mutuo a suo tempo interamente accollatosi, si stima che possa continuare a contare, se diligente, su un reddito imponibile annuo non inferiore a quello - € 37.000,00 circa - dichiarato nel ricorso congiunto del 2004) sia della coabitazione delle ragazze con la sola madre, appare ancora equo e proporzionale ai criteri dettati dall'art 155 c.c. porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile nella stessa misura fissata dai coniugi in sede di separazione così come ad oggi aggiornata, nonché mediante la partecipazione giusta la metà alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie stesse.

Per quanto appena evidenziato, permanendo la stessa situazione di squilibrio economico tra le parti, che aveva indotto le stesse a stabilire un assegno anche in favore della moglie, andrà previsto pure l'obbligo di SEMPRONIO di versare a TIZIA un assegno divorzile nella medesima misura già prevista e ad oggi aggiornata.

Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i criteri suggeriti dalle novellate tabelle per l'attività difensiva effettivamente dispiegata, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:

- 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a (omissis) il (omissis) tra TIZIA, nata a (omissis) il (omissis), e SEMPRONIO, nato a (omissis) il (omissis), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di (omissis), anno (omissis), parte (omissis), serie (omissis), n. (omissis);
- 2) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (omissis) proceda alle annotazioni della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- 3) affida la figlia minore Tiziettina alla madre, con la più ampia facoltà di visita in favore del padre, previo accordo e compatibilmente con gli impegni di madre e figlia, stabilendo che detti incontri avvengano nel rispetto del principio di gradualità;

- 4) assegna a TIZIA il godimento della casa coniugale, ubicata in (omissis) via (omissis);
- 5) pone a carico di SEMPRONIO l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Tizietta e Tiziettina, versando a TIZIA l'assegno mensile di € 830,00 complessivi, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- 6) pone a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, come meglio regolamentate nel protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone;
- 7) dispone a carico di SEMPRONIO l'obbligo di versare a TIZIA assegno divorzile di € 711,60 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- 8) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in (omissis) per compenso ed (omissis) per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2014.

Il Presidente

Dr. Gaetano Appierto

Il Giudice estensore

Dr.ssa Maria Paola Costa
